



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

www.nazzaropaolo.it

Strada delle Marche n. 90 - Pesaro (PU)

tel. 0721.1792309 – cell. 328 3893557

paolo@nazzaropaolo.it paolo.nazzaro@pec.it

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

VALORE AGGIUNTO

Circolare N. 1 del 08.01.2025

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

Normativa - Distacchi e comandi di personale utilizzato per attività commerciali, dal 1° gennaio 2025 rilevanti ai fini IVA	pag. 2
Normativa – Trattamento fiscale dei rimborsi spese: novità dal 2025.....	pag. 3
Normativa - Proroga di termini fiscali e non: decreto milleproroghe.....	pag. 3
Prassi - Museo senza barriere architettoniche: interventi con IVA al 4%.....	pag. 4
Prassi - Opere di messa in sicurezza in locali aperti al pubblico: aliquota IVA applicabile.....	pag. 4
Prassi - Abbonamento al servizio di trasporto pubblico: comunicazione dati all'Anagrafe tributaria.....	pag. 4

Normativa - Distacchi e comandi di personale utilizzato per attività commerciali, dal 1° gennaio 2025 rilevanti ai fini IVA

Rif.: art. 16-ter D.L. n. 131/2024

Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole IVA per i distacchi e comandi di personale. La legge di conversione del decreto "Salva infrazioni" (DL n. 131/2024) con l'art. 16-ter ha abrogato la disposizione sull'irrelevanza impositiva ai fini IVA dei trasferimenti temporanei secondo cui "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo" (art. 8, co. 35, L. n. 67/1988).

Si precisa che le differenze tra distacco e comando negli enti pubblici sono minime, in particolare:

- ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, **il distacco** del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, a titolo oneroso (il distacco quindi è utilizzato principalmente dalle imprese private);

- **il comando**, ai sensi degli artt. 56 e 57 della L. n. 3/1957, **è disposto, per un tempo determinato** e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, **ed alla spesa per il personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente e a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio**. Dunque, negli enti locali, il comando è sempre a titolo oneroso, mentre il distacco solitamente è a gratuito.

In sintesi, **le nuove disposizioni sull'imponibilità IVA dei comandi di personale**, (e del distacco se oneroso) **prevedono** che:

1. **dal 1° gennaio 2025, il rimborso dei costi del personale derivanti da comandi sarà soggetto a IVA, anche nel caso di rimborso del puro costo sostenuto dall'ente comandante/distaccante;**

2. **l'IVA si applicherà, agli enti locali solo ai distacchi ed ai comandi di personale utilizzato per attività commerciali, non per attività istituzionali.** In particolare l'assoggettamento ad IVA riguarda gli enti locali:

- nella loro veste di soggetti comandanti, ma solo in relazione a comandi di personale da essi utilizzato nel contesto di attività commerciali, e non invece per il rimborso degli oneri del personale addetto ad attività istituzionali;

- nella loro veste di soggetti comandatari, che utilizzano il personale comandato da altre pubbliche amministrazioni che utilizzano il personale nell'esercizio delle loro attività commerciali.

3. per quanto riguarda **la somministrazione di personale effettuate dalle società di lavoro interinale**, è da ritenere che **i rimborsi degli oneri retributivi e contributivi riconosciuti all'agenzia di lavoro interinale sono ancora oggi esclusi da IVA, mentre il margine di intermediazione è soggetto a IVA**. Di conseguenza la fattura dell'agenzia di lavoro interinale evidenzierà sia importi esclusi da Iva (oneri retributivi e contributivi da rimborsare), sia importi soggetti al tributo, come il corrispettivo della prestazione effettuata.

Sull'argomento della somministrazione di personale effettuata dalle agenzie di lavoro interinale, è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate; tuttavia, è possibile ritenere che questa tipologia non ricada nell'assoggettabilità ad IVA, in quanto l'art. 16-ter D.L. n. 131/2024 si è limitato all'abrogazione dell'art 8 co. 35 L. n. 67/1988 che riguarda appunto il distacco di personale, mentre l'esclusione IVA, nel lavoro interinale, dei rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali è prevista dall'art. 26-bis L. n.196/97, tuttora in vigore.

Normativa – Trattamento fiscale dei rimborsi spese: novità dal 2025

Rif.: Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) e D.Lgs. n. 192/2024

Dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'approvazione della nuova legge di Bilancio, sono entrate in vigore le novità in tema di tassabilità dei rimborsi delle spese di alloggio, vitto e viaggio di dipendenti e professionisti.

Per i **redditi di lavoro dipendente** si evidenziano le seguenti novità:

- **Rimborsi spese detassati per i dipendenti solo se tracciati:** A partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi di vitto, alloggio e viaggio non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del dipendente solo se le spese sono pagate con mezzi tracciati. In caso contrario, scatterà la tassazione in busta paga. La norma si applica sia alle trasferte fuori dal territorio comunale che a quelle all'interno di esso.
Per mantenere la detassazione, il dipendente dovrà utilizzare una carta di credito fornita dal datore di lavoro o un proprio strumento di moneta elettronica, consegnando poi i documenti fiscali al datore di lavoro.
- **Le trasferte all'interno del comune:** Il D.Lgs. n. 192/2024, modifica la tassabilità dei rimborsi per le trasferte all'interno del comune. Infatti, a partire dal gennaio 2025, la detassazione si estenderà a tutti i rimborsi per spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, eliminando la necessità che la documentazione provenga dal vettore.

Per i **redditi di lavoro autonomo** si evidenziano le seguenti novità:

- **Rimborsi analitici non tassabili:** A partire dal 1° gennaio 2025 (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 192/2024), i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione (come viaggio, vitto e alloggio) non concorreranno più alla formazione del reddito del lavoratore autonomo, né dal lato attivo (non costituendo ricavo tassabile) né dal lato passivo (con conseguente indeducibilità del costo sostenuto e rimborsato). **Le somme ricevute a rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo a proprio nome (ma per conto del committente) non saranno più soggette a ritenuta d'acconto.**

La disapplicazione delle ritenute riguarda i rimborsi analitici di spese direttamente sostenute dal lavoratore autonomo in relazione all'incarico ricevuto. Mentre da sempre, le spese sostenute per conto e in nome del committente costituiscono mere anticipazioni di somme, escluse tanto dalla base imponibile IVA quanto dalla base imponibile IRPEF. La qualificazione di una spesa come sostenuta e analiticamente addebitata ad un determinato committente spetta al lavoratore autonomo stesso. L'ente locale committente deve limitarsi a recepire le indicazioni della fattura del fornitore.

Le nuove disposizioni non modificano il decreto IVA (Dpr. 633/72). Le spese sostenute per l'esercizio di un incarico e analiticamente addebitate al committente non costituiscono anticipazioni sostenute in nome del committente e non risultano comprovate da documenti giustificativi intestati al committente stesso. Pertanto, l'attuale regime di assoggettamento ad IVA non subirà modifiche. **Le fatture che recano rimborsi di spese analiticamente addebitate saranno soggette ad IVA, ma escluderanno la ritenuta.**

Normativa - Proroga di termini fiscali e non: decreto milleproroghe

Rif.: DL 27 dicembre 2024, n. 202 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024)

Sulla GU del 27.12.2024 è stato pubblicato il c.d. DL Milleproroghe n. 202/2024, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, tra le quali si evidenziano alcune proroghe dei termini di misure di carattere economico fiscale, quasi tutte raggruppate nell'articolo 3 (ed alcune negli articoli 12, 13 e 14). Di seguito un riepilogo delle novità più rilevanti:

Registro nazionale aiuti di Stato - Il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), con esclusivo riferimento all'IMU è prorogato di un anno, ovvero **al 30 novembre 2025**. Il Provvedimento proroga anche la sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'IMU.

Fatturazione elettronica – Il testo estende fino al **31 marzo 2025** il divieto di emissione delle fatture in formato elettronico relative alle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Quindi, fino a tale data sarà obbligatoria l'emissione della fattura in formato analogico nei confronti delle persone fisiche.

Esenzione IVA per enti del Terzo settore - Prorogata al 10 gennaio 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, recate dall'art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146/2021.

Prassi - Museo senza barriere architettoniche: interventi con IVA al 4%

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 dicembre 2024, n. 267

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 267/2024, ha confermato l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% per gli interventi realizzati da un Comune presso un museo, finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Comune ha chiesto conferma sulla possibilità di applicare la tassazione IVA ridotta per rimuovere le barriere architettoniche di un museo di sua gestione, al fine di facilitarne l'accesso a tutti i visitatori. Gli interventi previsti includono l'eliminazione degli ostacoli fisici, delle barriere che impediscono l'utilizzo delle attrezzature, e la riduzione delle fonti di disagio per persone con deficit sensoriali.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli interventi possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 4%, a patto che siano realizzati in coerenza con le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Prassi - Opere di messa in sicurezza in locali aperti al pubblico: aliquota IVA applicabile

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 dicembre 2024, n. 261

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 261/2024, ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per lavori di messa in sicurezza e fornitura di beni effettuati da una società per un'associazione che gestisce un sito minerario, con l'obiettivo di rendere fruibile il sito a scopo turistico e culturale. L'associazione ha chiesto se tali lavori e forniture possano beneficiare dell'aliquota ridotta del 10%.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota ridotta si applica solo a specifiche opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nella legge n. 847 del 1964 e successive integrazioni, e che i lavori di messa in sicurezza del percorso di visita sotterraneo non risultano riconducibili a quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge 847/1964 o nel Testo unico sull'edilizia. Pertanto, alle stesse non può trovare applicazione l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972.

Prassi - Abbonamento al servizio di trasporto pubblico: comunicazione dati all'Anagrafe tributaria

Rif.: Provvedimento agenzia delle Entrate 10 dicembre 2024

Viene eliminato l'obbligo, originariamente previsto a partire dall'anno d'imposta 2024 (cfr. punto 1.1 dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 ottobre 2023, n. 354629), **di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l'acquisto dell'abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale**, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile. Dal confronto con le aziende di trasporto è emerso, infatti, che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

Resta, invece, fermo l'obbligo di indicare l'intestatario dell'abbonamento. Il provvedimento prevede anche la modifica delle specifiche tecniche, approvate con il provvedimento del 2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto, che ha effettuato il pagamento dell'abbonamento, sia trasmesso solo se l'informazione è disponibile.